TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 157-bis t.u.i.r.

Credito d'imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate

Nel caso di locazione a scafo nudo di una o piu' navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 155 spetta un credito d'imposta in misura pari all'imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai sensi dell'articolo 156, con riferimento ai giorni in cui la nave e' stata locata a scafo nudo. (235)

Versione in vigore dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 233

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico delle imposte sui redditi
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Titolo	II — Imposta sul reddito delle società
Capo	VI — Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(235) Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-delle-imposte-sui-redditi/art-157-bis-credito-d-imposta-in-caso-di-locazione-a-scafo-nudo-di-navi-agevolate

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it